



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito di applicazione	pg. 3
Art. 2	Area fabbricabile	pg. 3
Art. 3	Determinazione del valore delle aree fabbricabili	pg. 4
Art. 4	Valore di stima	pg. 4
Art. 5	Decorrenza	pg. 5

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 6	Riduzioni per fabbricati inagibili	pg. 5
Art. 7	Abitazione principale	pg. 7
Art. 8	Agevolazioni	pg. 7
Art. 9	Pertinenze dell'abitazione principale	pg. 7
Art. 10	Esenzioni	pg. 8
Art. 11	Conduzione diretta	pg. 8
Art. 11	Quota riservata allo Stato	pg. 10
bis		

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 12	Dichiarazioni	pg. 11
Art. 13	Sanzioni ed interessi	pg. 11
Art. 14	Accertamento con adesione	pg. 12
Art. 15	Attività di controllo	pg. 12

TITOLO IV - VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 16	Versamenti e Compensazioni	pg. 13
Art. 17	Rimborsi	pg. 15
Art. 18	Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree	pg. 15

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19	Rinvio	pg. 16
Art. 20	Entrata in vigore	pg. 16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.¹
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 2
AREA FABBRICABILE

1. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come definita dall'art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, è sufficiente che sia utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero, in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Le aree fabbricabili si dividono in
 - a) aree inedificate,
 - b) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui sono in corso interventi di nuova costruzione, ovvero demolizione totale di fabbricato, nonché interventi così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), f) del D.P.R. n.380/2001;
2. L'area che nel catasto urbano risulta asservita a fabbricato costituisce pertinenza di fabbricato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 504/1992; previa verifica della capacità edificatoria residua; essa costituisce oggetto di autonoma imposizione nel seguente caso:
 - a) con capacità edificatoria residua oltre 300 mc, a condizione che sussista anche effettiva edificabilità sulla base delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune.

¹ Modifica introdotta a seguito conversione in Legge n.44/2012 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012 e pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

3. I competenti uffici o servizi comunali, su richiesta del contribuente, attestano se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. *(Comma abrogato)*¹
3. *(Comma abrogato)*²

ARTICOLO 4

VALORE DI STIMA

1. Il valore di cui al precedente articolo rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l'invito a controdedurre entro 30 giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà con accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
 - c) nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima s'intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.
2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori di stima, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree soggette ad utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

¹ Modifica introdotta a seguito conversione in Legge n.44/2012 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012 e pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

² Ibidem

4. Salvo diverse valutazioni dipendenti dalle caratteristiche, dalle condizioni oggettive del terreno (periodo temporale considerato, andamento del mercato, etc.) che potrebbero modificarne il valore, i cosiddetti "lotti interclusi" devono essere considerati tra quelli ai quali applicare i valori di riferimento, di cui alla deliberazione prevista all'art. 3, comma 2, individuati per i terreni senza autonoma capacità edificatoria.

ARTICOLO 5 DECORRENZA

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 2012, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale, l'imposta si applica dal momento dell'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente l'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche.

ARTICOLO 6 RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI¹

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione d'imposta di cui al punto 1 dell'art.8 del D.Lgs. 504/1992, si intendono inagibili od inabitabili i fabbricati in situazione di notevole degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere da a) a d) della Legge 5.5.1978, n.457.

A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili od inagibili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose e persone;
2. L'inagibilità od inabitabilità è accertata:
 - a) mediante apposita perizia statica redatta da tecnico abilitato nelle forme di legge;

¹ Articolo introdotto a seguito conversione in Legge n.44/2012 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012

- b) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968, n.15, da presentarsi entro 60 giorni dal verificarsi della sussistenza e della data di inizio delle condizioni di non utilizzo . L'Ufficio Ici si riserva di verificare la veridicità delle perizie e delle dichiarazioni a mezzo del competente servizio tecnico comunale ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, a mezzo di professionista appositamente incaricato, con spese a carico del proprietario dell'immobile.
3. Con apposita determina verranno stabiliti i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.
4. La dichiarazione sostitutiva deve contenere:
- a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della Partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di persona giuridica, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della Partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica ricoperta;
 - c) l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la dichiarazione di inabitabilità od inagibilità con la specifica indicazione delle condizioni che determinano ad avviso del contribuente la condizione di inagibilità od inabitabilità;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
5. In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità od inedificabilità del fabbricato come previsto al comma 2, lettera a), o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione indicata alla lettera b).
6. Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, anche con raccomandata semplice, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
--

ARTICOLO 7
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

ARTICOLO 8
AGEVOLAZIONI

1. Si considerano inoltre abitazioni principali:¹
 - a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio. In tal caso il pagamento è dovuto dal coniuge assegnatario a titolo di diritto di abitazione a prescindere dall'eventuale quota proprietà che quest'ultimo vanta sul fabbricato.
 - c) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, e residenti nel Comune di Rho;
 - d) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
2. Alle fattispecie di cui al precedente punto c) è applicata la detrazione fissata per le abitazioni principali, come definita dall'art.13, comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011, ma non la maggiorazione ivi prevista per i figli.²

ARTICOLO 9
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle **categorie catastali C2, C6 e C7**, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale, che siano destinate durevolmente a servizio di questa e purché siano utilizzate dal proprietario dell'unità immobiliare o dai suoi conviventi.

¹ Articolo modificato a seguito conversione in Legge n.44/2012 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012

² Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

2. Ai fini del comma precedente, e nel caso non sia stato appositamente dichiarato dal soggetto passivo, si intende:
 - per pertinenza il C/2, C/6 e C/7 che siano ubicati nello stesso edificio, o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;
 - in caso di esistenza di due pertinenze appartenenti alla stessa categoria, il beneficio verrà riconosciuto a quella più prossima all'abitazione principale.
3. Fermo restando che la detrazione spetta solo per l'abitazione principale, qualora l'importo della detrazione sia superiore all'imposta dovuta per l'abitazione principale, l'eccedenza può essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze di cui al precedente comma.

ARTICOLO 10 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del D.lgs. n.23/2011.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica agli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 04.12.1997, n.460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art.11 dello stesso decreto 460. L'esenzione si applica solo alla quota spettante al Comune ¹
3. La suddetta esenzione è concessa a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ARTICOLO 11 CONDUZIONE DIRETTA

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

¹ Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.¹
3. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.²
4. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano la attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali gli stessi possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito domenicale, per quei terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, od altra forma associativa. La tassazione quale terreno agricolo è riconosciuta a condizione:
- a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
 - b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che aveva reso edificabile l'area.
5. Nel caso in cui il terreno condotto direttamente solo da uno od alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

¹ Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

² Ibidem

ARTICOLO 11 BIS
QUOTA RISERVATA ALLO STATO¹

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

¹ Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI
--

ARTICOLO 12
DICHIARAZIONI

1. Per gli obblighi di dichiarazione o denuncia degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'art. 37, comma 53, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 1, c.174 della Legge 27 dicembre 2006, n.296
2. Le dichiarazioni intese a far valere il diritto ad ottenere riduzioni od agevolazioni d'imposta, comprese quelle riferite all'individuazione delle pertinenze di cui al precedente art. 8, devono essere presentate a pena di decadenza **entro lo stesso termine previsto per i modelli di dichiarazione di cui al successivo comma. In deroga al predetto termine, le dichiarazioni, di cui al presente comma, per l'anno 2012 devono essere presentate entro il 31 marzo 2013.**
3. Nel caso in cui i modelli di dichiarazione approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art.9, comma 6, del D.Lgs. n.23/2011, non consentissero di dichiarare le riduzioni od agevolazioni di cui al precedente comma il Comune di Rho provvede a definire apposita modulistica integrativa.

ARTICOLO 13
SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e gli interessi per la riscossione ed il rimborso sono applicati nella misura pari al tasso d'interesse legale con maturazione giorno per giorno con decorrenza rispettivamente dalla data in cui sono divenuti esigibili e dalla data dell'eseguito pagamento.
2. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.
3. Resta, in ogni modo, esclusa la ripetizione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle disposizioni di leggi previgenti, nonché lo sgravio e rimborso delle partite già iscritte nei ruoli ordinari, straordinari e coattivi.

ARTICOLO 14
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri del D.Lgs. n. 218 del 19/6/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio, purché sussista materia concordabile ossia suscettibile di apprezzamento valutativo e l'obbligazione non sia determinabile sulla base di elementi certi.

ARTICOLO 15
ATTIVITÀ DI CONTROLLO¹

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Non si procede all'accertamento, iscrizione a ruolo ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00 per ogni periodo di imposta, salvo il caso di ripetuta violazione al tributo.²
3. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge n.662/1996 una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria è annualmente destinata al potenziamento dell'ufficio tributi .
4. La percentuale di cui al comma 3 viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende applicabile l'ultima precedente percentuale fissata.
5. Le modalità ed i criteri di applicazione della percentuale di cui al comma 3 sono definiti annualmente dal Responsabile del Servizio Tributi, sentito il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto della legislazione e normativa contrattuale vigenti.

¹ Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012)

² Modifica introdotta a seguito conversione in Legge n.44/2012 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012

TITOLO IV VERSAMENTI E RIMBORSI
--

ARTICOLO 16
VERSAMENTI E COMPENSAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.
Ferma restando la condizione prevista al precedente art. 7, punto 1, lett. b), il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2 bis del D.Lgs. 504/1992, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
L'imposta dovuta deve essere corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Per gli anni di vigenza del presente regolamento si considerano regolarmente eseguiti, a condizione che ne sia data comunicazione al Comune:
 - a) in caso di accertamento da parte del Comune, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e per l'immobile condiviso e sia individuato l'immobile ed i nominativi dei soggetti passivi a cui i versamenti si riferiscono;
 - b) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto;
 - c) i versamenti fatti per errore ad altri soggetti, quali i precedenti incaricati del servizio di riscossione del tributo, purché tali somme siano recuperabili dall'Ente senza costi aggiuntivi o decurtazioni rispetto a quanto dovuto e versato, fermo restando il compenso di competenza del soggetto intermediario della riscossione.
3. Laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
4. In caso di provvedimenti diretti al recupero della maggiore imposta dovuta ed al calcolo degli interessi questi sono emessi nei confronti di ciascun contitolare, proporzionalmente alla propria quota di possesso.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

6. I pagamenti di cui al presente articolo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta (quota Stato e quota Comune) per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.¹
8. Nel caso di accertamento riguardante più anni d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, superi l'importo di € 500,00, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile può, su richiesta del debitore, disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione degli importi alle seguenti condizioni:
 - a) le singole rate avranno scadenza mensile;
 - b) numero massimo di rate 6 per importi fino a € 1.000,00, numero massimo di rate 12 per importi da € 1.000,01 a € 2.500,00 e numero massimo di rate 18 per importi superiori ad € 2.500,01;
 - c) il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria; le successive rate avranno scadenza mensile a partire dal pagamento della prima rata;
 - d) sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
 - e) eventuale presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito od assicurativo avente i requisiti di legge, per importi superiori a € 25.000,00;
9. In deroga al precedente comma, in presenza di condizioni economiche particolarmente disagiate dei debitori debitamente documentate, il Funzionario responsabile può concedere una maggiore rateazione e più ampi termini di pagamento con provvedimento motivato, ferma restando l'applicazione degli interessi suddetti.
10. La richiesta di rateizzazione, da effettuarsi perentoriamente entro la scadenza del pagamento, dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, ogni idonea documentazione ed eventualmente l'ultimo estratto conto disponibile e quello dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
11. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva dell'imposta.

¹ Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (11.07.2012)

ARTICOLO 17 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. E' comunque riconosciuto il rimborso oltre il termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. Ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso. In tal caso, la somma sarà riconosciuta all'altro Ente impositore al netto dell'aggio che l'intermediario della riscossione ha addebitato al Comune.
3. In caso di diritto al rimborso potrà essere richiesta da parte dell'avente diritto la compensazione dell'importo da rimborsare con eventuali pagamenti dovuti dallo stesso soggetto o dal contitolare al Comune anche per altri tributi comunali.
4. La compensazione verrà riconosciuta per debiti esigibili entro l'esercizio finanziario nel corso del quale viene richiesta.
5. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 2, preclude l'esercizio del diritto alla restituzione del tributo eventualmente versato.
6. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla soglia fissata dall'art.16, comma 7.¹

ARTICOLO 18 RIMBORSI PER DICHIARATA INEDIFICABILITA' DI AREE ²

¹ Modifica introdotta a seguito pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012).

² Articolo abrogato a seguito conversione in Legge n.44/2012 del D.L. n.16 del 2 marzo 2012 e pubblicazione da parte del MEF delle "Linee Guida Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (11.07.2012).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 19
RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011 e dell'art. 13 del D.L.n.201/2011 convertito con modificazioni con Legge n.214/2011.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 20
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva.
2. Entro trenta giorni dalla data in cui sono diventati esecutivi, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Economia e delle Finanze.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2012, divenuto esecutivo in data 07.04.2012.

Rho, 10.04.2012

**Il Segretario Generale
Adriano Barlassina**



**Il Sindaco
Pietro Romano**

Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 24.05.2012, divenuto esecutivo in data 08.06.2012.

Rho, 11.06.2012

**Il Segretario Generale
Adriano Barlassina**



**Il Sindaco
Pietro Romano**

Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 62 del 30/10/2012, divenuto esecutivo in data 16/11/2012.

Rho, 20/11/2012

**Il Vice Segretario Generale
Emanuela Marcoccia**



**Il Sindaco
Pietro Romano**